

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022

Mozione politica per la modifica della Legge Professionale, legge n. 247/12, volta a definire modalità di costituzione, funzioni, scopi e risorse dei Comitati Pari Opportunità così come introdotti e istituiti dall'art. 25 comma IV L.P..

Presentata da: Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia

Avv.ta TATIANA BIAGIONI – Delegata di Milano

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - LECCE | 6-7-8 ottobre 2022**

**– MOZIONE POLITICA –**

**PER LA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE, LEGGE N. 247/2012 VOLTA A DEFINIRE MODALITA' DI COSTITUZIONE, FUNZIONI, SCOPI E RISORSE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' COSI' COME INTRODOTTI ED ISTITUITI DALL'ART. 25 COMMA IV L.P.**

elaborata da:

**COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D'ITALIA**

e presentata da

**Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)**

\* \* \* \* \*

La legge n. 247/12 ha espressamente introdotto nell'ordinamento forense il principio della rappresentanza, della parità di genere e della non discriminazione sia in riferimento ai Consigli dell'Ordine sia ai Consigli distrettuali di disciplina e ha individuato tra i compiti e le prerogative del COA – anche in funzione del ruolo sociale dell'Avvocatura - quello di garantire l'attuazione, nella professione forense e nella società, degli artt. 3 e 51 della Carta costituzionale.

La riforma professionale prevede altresì, all'art. 25, comma 4, la costituzione presso ogni COA di un CPO eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio. Dalla lettura della disposizione si evince una chiara qualificazione del CPO quale soggetto necessario (e permanente) dell'Ordine circondariale forense.

L'attività di vigilanza e di tutela contro ogni forma di discriminazione già attribuita ai Comitati dalla legge n. 247/12 è stata altresì esplicitata dal CNF in occasione dell'elaborazione dello schema di Regolamento elettorale per i CPO, approvato nella seduta del 27.10.2017, licenziato il 29.11.2017 e trasmesso ai COA. In detto regolamento il CNF ha provveduto all'indicazione analitica, seppure non esaustiva, delle attività e delle funzioni di competenza dei Comitati ed all'espressa previsione che in loro favore vengano approntate risorse economiche ed organizzative finalizzate allo svolgimento delle predette attività ed al raggiungimento degli scopi legislativamente a loro riservati.

Sebbene l'attuazione dei principi di non discriminazione ed equilibrio di genere risulti espressamente inclusa tra i compiti del COA è altrettanto indubbio che il legislatore, con la previsione della costituzione obbligatoria del CPO, abbia manifestatamente inteso perseguire tali finalità per il tramite di un soggetto specificamente individuato, di pari natura elettiva e a ciò espressamente preposto.

Visti i principi e le norme sopra enunciati, le Convenzioni internazionali per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dell'art. 1 comma II del Codice deontologico forense e letto lo schema di Regolamento Elettorale per i Comitati pari opportunità presso i Coa approvato il 27.10.2017 e licenziato il 29.11.2017,

**Tanto premesso**

il Congresso impegna Ocf e Cnf, ognuno nell'ambito delle sue competenze, ad agire affinché sia modificata e/o integrata la disciplina normativa vigente che regola la professione forense come segue:

- a) Specificare che la composizione dei Cpo viene determinata unicamente su base elettiva, senza possibilità di designazione o di integrazione dei suoi componenti con altre modalità e che la carica di componente del Cpo è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine Circondariale e di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- b) Indicare compiti e funzioni dei CPO individuando in tutti i fattori di discriminazione le macroaree di intervento in relazione all'esercizio della professione e al ruolo sociale dell'Avvocatura;
- c) Assegnare risorse, in apposito capitolo di bilancio, destinate all'attività dei CPO parametrize al numero degli scritti e, comunque, di entità congrua a garantire lo svolgimento della funzione riservata ai CPO e al conseguimento dei suoi scopi, come da mandato elettorale.

Milano, li 5 settembre 2022

Avv.ta Tatiana Biagioni